



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BOLOGNA

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SALVADORI	MARIA CRISTINA	Presidente
<input type="checkbox"/>	D'AMATO	MASSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ZIROLDI	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3208/2013  
depositato il 28/11/2013

- avverso la sentenza n. 42/2013 Sez:11 emessa dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di BOLOGNA  
contro:

difeso da:  
PICCINNU DOTT.SSA MARIA TERESA  
VIA A. MEUCCI 24/C 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME

proposto dall'appellante:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THB03CG03891/2011 IRES-ALIQUEUTE 2006  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THB03CG03891/2011 IVA-ALTRO 2006  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THB03CG03891/2011 IRAP 2006

[www.commercialistaautomatico.com](http://www.commercialistaautomatico.com)

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 3208/2013

UDIENZA DEL

12/12/2016 ore 14:30

N°

350

PRONUNCIATA IL:

12 DIC. 2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24 GEN. 2017

Il Segretario

*Giulio Ballarín*

## FATTO E DIRITTO

La società presentava ricorso in data 3/04/2012 contro l'avviso di accertamento n. THB03CG03891/2011 con cui l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Bologna, recuperava a tassazione, in misura pari ad euro 71.000,00, parte dei costi dedotti nell'esercizio 2006 per spese di sponsorizzazione di Associazioni Sportive Dilettantistiche ammontanti a complessivi euro 110.000,00.

L'Ufficio affermava la parziale non inerenza ed antieconomicità del costo sostenuto considerando che l'utile di bilancio era pari ad euro 19.554,00 e stabiliva che il 64,55% del costo fosse indeducibile affinché le spese pubblicitarie non superassero la percentuale del 30% dell'utile conseguito, determinando le maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA da versare in euro 36.776,00 oltre sanzioni ed interessi.

La ricorrente contestava la pretesa erariale affermando:

- a) la deducibilità ai sensi dell'art. 90, comma VIII della L. 289/90 delle spese di sponsorizzazione inferiori ad € 200.000,00 sostenute con ASD;
- b) l'erronea applicazione dell'art. 109, c. 5, e dell'art. 108, c.2, del TUIR essendo l'investimento congruo rispetto all'entità dei ricavi e dell'utile considerata sia l'entità del compenso prelevato dall'amministratore unico e socio maggioritario e dall'affitto pagato per l'utilizzo dell'immobile di proprietà del socio;
- c) l'erroneità de calcolo dell'Ufficio che era partito dall'utile al netto e non al lordo delle imposte.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate in data 18 maggio 2012 affermando che la Legge 289/90 non consentiva una deducibilità assoluta ma che si dovessero sempre rispettare i requisiti di competenza, certezza, determinabilità ed inerenza previsti dall'art. 109 del TUIR, e che non vi fosse sproporzione tra l'utile di bilancio e le spese dedotte. L'entità del costo sostenuto rispetto all'utile aziendale ritratto nel 2006